



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 1002 del 04/11/2024**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Liquidazione sentenza n. 2119/2024 - RG. 281/2022 ed accoglimento istanza di correzione n. cronol.1403/2024 del 16.10.2024 – Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro – giudizio sig.ra S.A. c/AORN CE – rif.ti int.i 177/2018 \_62/2022.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 04/11/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** Liquidazione sentenza n. 2119/2024 - RG. 281/2022 ed accoglimento istanza di correzione n. cronol.1403/2024 del 16.10.2024 – Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro – giudizio sig.ra S.A. c/AORN CE – rif.ti int.i 177/2018 \_62/2022.

### Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

### PREMESSO

- **che**, in data 14/03/2022, la sig.ra S.A., dipendente di codesta Azienda rappresentata e difesa dall'avv. Michela Izzo, notificava ricorso in appello avverso la sentenza n. <sup>ro</sup> 102/2022, acquisito in pari data al prot. n. 8363/e, per vedersi riconosciuto l'emolumento retributivo relativo al tempo occorrente per la vestizione-svestizione della divisa da lavoro;
- **che**, con Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 05/04/2022 veniva conferito incarico legale agli avvocati interni, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel giudizio innanzi citato;
- **che**, con sentenza n. 2119/2024, pubbl. il 17.05.2024, RG. 281/2022 e successivo accoglimento della correzione di errore materiale n. cronol. 1403/2024 del 16.10.2024, RG 281/2022-4 (*allegati in copia alla presente*), si concludeva il giudizio in parola;
- **che** con sentenza n. <sup>ro</sup> 2119/2024, la Corte di Appello di Napoli – sezione Lavoro, così provvedeva:
  - 1) *accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione il ricorso e dichiara il diritto di S.A. a vedere qualificato come orario di lavoro il tempo di vestizione/svestizione pari a venti minuti complessivi per ciascun giorno di presenza risultante dalle timbrature con conseguente diritto alla retribuzione maturata a partire dal 28.10.2009 (nei limiti della prescrizione);*
  - 2) *rimanda al separato giudizio la quantificazione del credito;*
  - 3) *compensa in misura pari alla metà le spese del doppio grado e condanna l'AORN in epigrafe al pagamento del residuo importo liquidato in complessivi euro 1.388,00 per il primo grado ed euro 1.766,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali come da Tariffa Forense*
- **che** con il citato accoglimento dell'istanza di correzione n. cronol. 1403/2024 del 16.10.2024 RG 281/2022-4, il Giudice adito così provvedeva:

*Dispone la correzione della sentenza n. 2119/2024, pubblicata il 17 maggio 2024, nel senso che laddove in dispositivo è statuito: "compensa in misura pari alla metà le spese del doppio grado e condanna l'AORN in epigrafe al pagamento del residuo importo liquidato in complessivi euro 1.388,00 per il primo grado ed euro 1.766,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali come da Tariffa Forense" debba aggiungersi "con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario".*
- **che**, con nota prot. n. 31614 del 29.10.2024, questa Azienda prendeva atto della sentenza n. <sup>ro</sup> 2119/2024 - RG. 281/2022 ed accoglimento istanza di correzione n. cronol.1403/2024 del 16.10.2024;

*Determinazione Dirigenziale*

- **che**, con nota prot. n. 31617 del 29.10.2024, questa UOC richiedeva all'avv. Michela Izzo proforma dettagliato circa le competenze professionali, le spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, così come da statuizione in sentenza;
- **che**, con pec di riscontro, pari data, il citato legale forniva quanto richiesto, ovvero pro forma di fattura unitamente al modulo di dichiarazione sostitutiva di notorietà in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (*allegato in copia alla presente in modalità istruttoria*).

#### RITENUTO

- **che**, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;
- **di** dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 4.602,06**;
- **di** riservarsi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della UOC G.E.F.;

#### CONSIDERATA

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell'ufficio legale;
- **la** disposizione a margine della nota acquisita al prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di "Liquidazione Titoli Giudiziari", agli atti dell'ufficio legale;
- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone "*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*";
- l'acquisizione dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
- **che** la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

#### DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare, in ossequio alla sentenza n. 2119/2024 - RG. 281/2022 ed accoglimento istanza di correzione n. cronol.1403/2024 del 16.10.2024, la somma di **€ 4.602,06** omnia, quali onorari, spese ed accessori con distrazione, in favore dell'avv. Michela Izzo, come da dettagliato pro forma di fattura del 29.10.2024(*allegato in copia alla presente in modalità istruttoria*);
2. dare mandato alla UOC Gestione Risorse Economico - Finanziarie di procedere al pagamento della somma complessiva di **€ 4.602,06**, con imputazione sul "FONDO CONTENZIOSO RELATIVO A PERSONALE DIPENDENTE" n. 2020201050 – **rif. Legal App 62.2022/2024**;

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

3. dare mandato alla UOC Gestione Risorse Economico - Finanziarie di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, allorquando sarà nota;
4. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC G.R.E.F. ed all'avv. Michela Izzo.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI  
**avv. Domenico Sorrentino**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Liquidazione sentenza n. 2119/2024 - RG. 281/2022 ed accoglimento istanza di correzione n. cronol.1403/2024 del 16.10.2024 – Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro – giudizio sig.ra S.A. c/AORN CE – rif.ti int.i 177/2018 \_62/2022.**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €4.602,06

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 30/10/2024

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**